

FOGLIO INFORMATIVO F13 - Fideiussioni

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione Legale:
Sede legale ed Amministrativa:

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.
Via Giuseppe Luigi Lagrange 20, 10123 TORINO
(TO)

Numero di telefono:

011.5607111

Numero di Fax:

011.5618245

Numero Verde:

800.142.142

Sito Internet:

www.bps.it

E-mail:

info@bancapatrimoni.it

Cod. ABI:

3211

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche

5516

Gruppo bancario di appartenenza:

gruppo Sella

Numero di Iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari:

3311

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Torino:

08301100015

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione Sociale
Nome e Cognome Cod. Identificativo.....
Indirizzo Nr. Telefonico
Email
Iscrizione ad albo/elenco Nr.....
Qualifica

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE

CARATTERISTICHE

Con il rilascio della fideiussione, il fideiussore garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento degli impegni assunti verso la Banca dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali ad esempio finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, apertura di credito, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della Banca nell'interesse di altre persone.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

- pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;

- possibilità per il fideiussore di dover rimborsare alla Banca le somme che la stessa deve restituire perchè il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Requisiti minimi di accesso

Non è richiesto alcun requisito minimo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI GENERALI

Commissioni per l'acquisizione della garanzia	nessuna
Documentazione relativa a singole operazioni	per ogni singolo documento 6,25 euro - di cui per singola richiesta 2,40 euro - di cui per singolo documento richiesto 3,85 euro

RECESSO E RECLAMI

Recesso

La fideiussione scadrà unicamente quando la Banca avrà ricevuto da parte del fideiussore recesso da darsi a mezzo lettera raccomandata. Qualora il fideiussore intendesse recedere, il recesso non potrà in alcun modo togliere efficacia alla garanzia, che sarà operativa per tutte le operazioni dallo stesso garantite, compiute fino al giorno (incluso) della comunicazione del recesso e per ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti allo stesso momento.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito, il fideiussore sarà tenuto a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso è divenuto efficace e sia decorso il termine di presentazione degli assegni - emessi dal debitore ed ancora in circolazione - e/o il rischio derivante da partite di portafoglio anticipate scadute o a scadere.

Il fideiussore si obbliga, dietro semplice invito per lettera raccomandata o telegramma, a versare alla Banca nel termine indicato dai contratti regolanti le obbligazioni garantite e fino alla concorrenza dell'importo indicato, le somme dovute alla data dell'invito, con espressa rinuncia al beneficio della preescussione.

La Banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti. L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. L'ammontare dei debiti che risulterà effettivamente scoperto verso la Banca alla data dell'invito di cui sopra, dovrà, fino alla concorrenza dell'importo garantito essere in ogni caso e senza eccezione estinto.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione

Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, il Cliente può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della Banca agli indirizzi "reclami@bancapatrimoni.it" o "reclami@pec.bancapatrimoni.it", oppure all'indirizzo "Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Giuseppe Luigi Lagrange, 20 - 10123 Torino", che risponde entro 60 giorni di calendario dalla ricezione del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie inerenti a operazioni e servizi bancari e finanziari; per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure direttamente alla Banca. Il ricorso a tale procedura esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo può essere attivato sia dal Cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

La Banca e il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.

LEGENDA

Debitore principale	Persona per cui si garantisce l'adempimento a favore della banca
Garante	Persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
Importo massimo garantito	Somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Solidarietà fra fideiussori	Vincolo stabilito per legge tra più garanti del medesimo debitore principale, grazie al quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo